

	ALiquOTA	DETRAZIONE
ALiquOTA DI BASE/ORDINARIA	1,06 per cento (0,38 allo Stato 0,68 al Comune)	
Abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze	0,4 per cento (interamente al Comune)	E.200,00+ E.50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad ab.principale
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari	0,76 per cento (interamente al Comune)	E.200,00
Unità immobiliari locate a persone residenti, come abitazione principale, con contratti di locazione a canone calmierato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.431/98	0,96 per cento (0,38 allo Stato 0,58 al Comune)	
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B ,C/1 ,C/3 e D	0,98 per cento (0,38 allo Stato 0,60 al Comune)	
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	1,06 per cento (0,38 Stato 0,68 al Comune)	

- La detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, è di euro 200,00; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La detrazione di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

- Per gli immobili interessati dal "Piano del colore", come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 25 settembre 2012, per qualunque fattispecie imponibile, la corrispondente aliquota di cui sopra è ridotta di 0,2 punti percentuali, lasciando invariata la quota dello Stato. Tale beneficio è concesso per tre anni dalla data del pagamento del contributo di costruzione, a condizione che non vengano violati i minimi fissati dal D.L. 201/2011;

- la conformità dei contratti di locazione a canone calmierato, ai principi fissati nella Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 14.08.2012 deve essere attestata da un'Associazione di categoria firmataria dell'accordo.